

agenzia per la rappresentanza negoziale  
della Regione Siciliana

Servizio Legislativo e legale

Prot. n. PG/2011/1531Palermo, 7 NOV 2011

OGGETTO: CCRL 2002/2005 del personale del comparto non dirigenziale - art.104.

Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del  
personale  
Servizio 2  
PALERMO

Con riferimento alla nota n. 147369 del 13.10.2011, con cui codesto Dipartimento ha chiesto chiarimenti in merito all'art. 104 (Condizioni di attribuzione dei buoni pasto) del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale, si rappresenta quanto segue.

Al fine di poter corrispondere l'indennità di mensa che, ai sensi del successivo art. 105, in atto sostituisce il servizio mensa o i buoni pasto, è necessario che ricorrano le condizioni esplicitate dai commi 2 e 3 dell'art. 104.

In particolare la disposizione di cui al comma 3 prevede l'attribuzione del buono pasto anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua "immediatamente dopo l'orario ordinario, una prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa (...)" che, per effetto di quanto previsto dal comma 2, consegue alle sei ore e trenta di lavoro ordinario.

Pertanto la prestazione pomeridiana, per dare diritto all'indennità di mensa, deve essere effettuata in plus orario e a seguito della prevista pausa, restando comunque esclusa dal computo la prestazione lavorativa effettuata in funzione di recupero di ore in precedenza non lavorate.

Per quanto concerne le prestazioni pomeridiane remunerate con compensi omnicomprensivi o a titolo di speciale indennità di presenza, si rileva che il C.C.R.L. 2002/2005 non ha inteso introdurre, sotto questo aspetto, elementi di novità rispetto alla previgente disciplina contrattuale; anche in questi casi valgono comunque i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di porre in essere le necessarie relative verifiche.

Infine, relativamente alla necessità di definire un tantum, per l'intera Amministrazione regionale, la durata minima della prestazione in plus orario, nella more di una già contemplata integrazione della disciplina contrattuale si ritiene che l'obiettivo del contenimento della spesa potrebbe essere perseguito, anche oltre la necessità contingente, prevedendo, in sede di autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, che lo svolgimento delle stesse avvenga per una durata minima giornaliera (es. tre ore), al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle ore autorizzate e le connesse maggiori spese in relazione all'indennità di mensa; a tal fine potrebbero essere emanate opportune direttive di coordinamento.

Il Coordinatore generale  
Rosalia Pipia